

**Comunicazione n. DAL/97011812 del 25-11-1997**

inviata al sig. ...

Oggetto: **D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 - Risposta a quesito**

Con nota del ..., la S. V. ha chiesto chiarimenti circa la conformità alle disposizioni della vigente disciplina delle modalità con le quali due società extracomunitarie intenderebbero agire in Italia nel comparto della distribuzione di valori mobiliari. Tali società, aventi sede in paesi "(...) con cui la Consob non ha accordi relativi alla informazione e alla trasparenza", vorrebbero in particolare limitarsi ad aprire sul territorio italiano un ufficio di rappresentanza tramite il quale contattare gli intermediari ivi abilitati alla predetta distribuzione, astenendosi dunque dall'operare direttamente nei confronti del pubblico.

Si fa presente, in proposito, che ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 415/1996 l'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata dai soli soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) del decreto medesimo (oltre che dagli organismi di investimento collettivo, limitatamente alle quote di partecipazione ed alle azioni di propria emissione). Per le imprese extracomunitarie il procedimento volto ad acquisire tale autorizzazione è disciplinato dall'art. 15 del citato decreto (che subordina il provvedimento, tra l'altro, alla esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato di origine) e dalle disposizioni di attuazione contenute nel capo IV del regolamento n. 10418/1996 #<sup>1</sup>La delibera n. 10418 del 27.12.1996 sostituisce integralmente il regolamento Consob n. 5386/91 e successive modifiche ed integrazioni.

In assenza dei presupposti indicati, l'operatività prospettata dalla S.V. porterebbe dunque a realizzare - sia pure mediante l'intervento di intermediari autorizzati italiani - una ipotesi di offerta fuori sede da parte di soggetti esteri a ciò non abilitati, esponendo questi ultimi alla applicazione dell'art. 37 del decreto, che punisce ogni forma di abusivismo con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni.

Si segnala, del resto, che nel vigore della legge n. 1/1991 questa Commissione aveva già avuto occasione di pronunciarsi su fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, ripetutamente affermando il divieto, per gli intermediari mobiliari extracomunitari non legittimati dall'ordinamento di settore ad operare in Italia, di effettuare sul territorio nazionale attività di reperimento della clientela, di pubblicità, di prospezione e conclusione dei relativi contratti; divieto spiegante i suoi effetti qualunque risultasse il mezzo impiegato dagli intermediari nella ricerca dei propri "obiettivi" e, in particolare, anche se i medesimi si fossero avvalsi a tal fine di una Sim autorizzata alla attività di sollecitazione del pubblico risparmio "fuori sede ovvero avessero aperto, allo scopo, un ufficio di rappresentanza in Italia (cfr., tra le altre, le comunicazioni nn. BOR/RM/94002975 del 31.3.1994 #<sup>2</sup> BOR/RM/94004186 del 18.4.1994 #<sup>3</sup> e BOR/RM/94005133 del 23.5.1994 #<sup>4</sup>.

IL PRESIDENTE  
*Tommaso Padoa-Schioppa*

---

<sup>1</sup> Pubblicata nel Bollettino Consob n. 1/97 ed, altresì, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 27 del 3.2.1997.

<sup>2</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

<sup>3</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

<sup>4</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.